



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli	Presidente rel.
dott. Raffaella Brogi	Giudice
dott. Stefania Bruno	Giudice

Premesso che

Con ricorso pubblicato presso il registro delle imprese la società COMPAGNIA ITALIANA ALIMENTARI S.P.A. (p.i. , c.f. e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Prato 02055370973) con sede in PRATO , Via Don Facibeni 60 ha proposto domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. nel termine fissato dal tribunale.

Il tribunale con decreto in data 31.05.2018 ha concesso termine di gg. 120 con decorrenza dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese, nominando commissaria giudiziale la dott. Elena Andreini.

Su richiesta della società il termine è stato prorogato di gg. 30.

In data 24.11.2017 la società ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall.

Con decreto del 6.12.2017 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato confermando la nomina a commissaria giudiziale della dott. Elena Andreini e nominando altresì il dott. Stefano Barni.



In data 11.04.2018 è stata esperita la procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis l.f. per la vendita dell'azienda. Non essendo state presentate offerte il giudice delegato ha disposto che si procedesse secondo quanto previsto nella proposta di concordato.

I commissari giudiziali hanno depositato la relazione di cui all'art. 172 l.f. concludendo per la fattibilità del piano ma evidenziando i notevoli fattori di rischio di questo e rettificando la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari nel 21,48 % rispetto a quella del 27,61% prevista nella proposta e a quella del 24,62 % attestata nella relazione di cui all'art. 161 comma 3 l.f.

L'adunanza dei creditori si è tenuta il 13.06.2018.

Raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata fissata l'udienza del 3.10.2018 per l'omologazione del concordato.

La società ricorrente ha provveduto alla notificazione del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori dissenzienti e ha depositato memoria di costituzione chiedendo l'omologazione del concordato.

I commissari hanno depositato il loro motivato parere ai sensi dell'art. 180 l.f. confermando il giudizio di fattibilità del piano ma richiamando i fattori di rischio già evidenziati.

Non sono state proposte opposizioni.

Rilevato che

La proposta prevede:

-il pagamento integrale:

--delle spese di giustizia, dei crediti prededucibili e di quelli assistiti da cause legittime di prelazione, salvo i crediti da Iva di rivalsa nel caso di mancanza dei beni su cui il privilegio insiste, crediti che sono stati degradati in chirografo previa attestazione giurata ai sensi dell'art. 160 comma 2 l.f.;

-il pagamento parziale nella misura del 27,61 % dei creditori chirografari non suddivisi in classi.

Il piano consiste nella prosecuzione temporanea dell'attività di impresa in via indiretta attraverso affitto di azienda e successiva cessione della stessa a soggetto determinato, con destinazione ai creditori:

-dei canoni di affitto di azienda fino alla sua cessione;



- del corrispettivo della cessione;
- del ricavato della liquidazione di tutti gli altri beni;
- delle disponibilità liquide;
- delle somme incassate dal realizzo dei crediti;

Prima del deposito del ricorso con domanda di ammissione al concordato con riserva, la società ha stipulato i seguenti contratti, tutti con la società NUOVA FOOD ITALIA S.R.L. (di seguito NFI) in qualità di affittuaria, accipiens e cessionaria:

1) contratto di affitto d'azienda in data 28.04.17: con detto contratto sono stati trasferiti all'affittuaria anche tutti i rapporti di lavoro dipendente (98) nel rispetto dell'art. 2112 c.c. previa comunicazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 L. 428/1990; è stato previsto l'impegno dell'affittuaria a risolvere consensualmente il contratto nel caso in cui, disposta la procedura competitiva di cui all'art. 163 bis l.f., risulti aggiudicatario un terzo soggetto;

2) contratto estimatorio in data 30.04.17 relativo alle scorte di magazzino, con validità ed efficacia subordinate alla validità ed efficacia del contratto di affitto di azienda ed analoga clausola risolutiva con riferimento alla procedura ex art. 163 bis l.f.;

3) contratto preliminare di cessione di azienda con riserva di proprietà in data 28.04.17 sottoposto alla condizione risolutiva della mancata omologazione, da ottenersi entro il 31.12.18 e con previsione di stipula del contratto definitivo entro il 31.3.19; anche con la cessione è previsto il trasferimento di tutti i rapporti di lavoro dipendente nel rispetto dell'art. 2112 c.c. nonché l'impegno a partecipare alla procedura di cui all'art. 163 bis l.f. e, in caso di aggiudicazione a terzi, a rilasciare l'azienda entro 6 mesi; con integrazione contrattuale del 20.11.17 è stata opportunamente eliminata la possibilità per NFI di detrarre l'ammontare dei canoni di affitto pagati dal prezzo di cessione dell'azienda.

L'attuazione della proposta si estende fino al 31.12.2022, dal momento che il prezzo della cessione dell'azienda, secondo il contratto, viene corrisposto, in parte, mediante accollo dei debiti relativi ai rapporti di lavoro e, per il residuo, mediante pagamento di 48 rate uguali mensili. Nel 2018 saranno soddisfatti in parte i creditori in prededuzione e quelli con diritto di prelazione. Entro il 30.06.2019 saranno soddisfatti



sempre i creditori prededucibili e i prelazionari per la restante parte. Il primo piano di riparto parziale per i creditori chirografari è previsto entro il 31.12.2019, cui seguiranno altri riparti parziali ogni sei mesi fino al 31.12.2022.

Infine, al fine di contenere i costi della procedura, la proposta prevede che le operazioni di liquidazione siano svolte da professionista in possesso dei requisiti di legge (dott. Filippo Ravone o rag. Andrea Vinattieri) con il quale la società ricorrente ha concordato un compenso (€ 50.000 oltre Cap ed Iva) inferiore a quello che potrebbe essere liquidato dal tribunale, professionista che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di liquidatore giudiziale. In questo modo viene compensata la minore misura dell'onorario stanziata per il commissario giudiziale con riferimento alla tariffa minima anziché a quella media.

Ritenuto che il concordato debba essere omologato.

Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.

In proposito non sono intervenuti fatti che incidano sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità della proposta già espressa con il decreto di ammissione.

Come chiarito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1521 del 23.01.13 al tribunale è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato che *"deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta"*.

Il tribunale ha *"il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato,... mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti"*



Detto *“controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi del debitore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*.

Il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, è invece rimesso ai creditori. È infatti *“ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto”*.

Nella fattispecie la misura della soddisfazione dei creditori dipenderà dalla realizzazione dell'attivo, secondo il piano elaborato dalla ricorrente e con i fattori di rischio evidenziati dai commissari giudiziali.

Come da questi ultimi precisato nella relazione ex art. 172 l.f., la criticità dipende essenzialmente dall'andamento economico-finanziario della società cessionaria – Nuova Food Italia s.r.l. - nei quattro anni previsti per il pagamento rateale del prezzo dell'azienda e dalla sua capacità di fare fronte agli impegni assunti, benché, a tutela dei creditori il contratto preliminare di cessione dell'azienda preveda la vendita con riserva di proprietà.

Tuttavia i commissari non hanno espresso un giudizio di infattibilità del piano ed hanno chiaramente esplicitato nella relazione ex art. 172 l.f. tutti i fattori di rischio.

Pertanto i creditori sono stati posti in grado di esprimere il loro voto dopo adeguata informazione ed hanno assunto consapevolmente il rischio insito nel piano di concordato.

La maggioranza dei creditori (60%), votando a favore della proposta, ha manifestato di preferire, seppure con l'alea evidenziata, la gestione concordata della crisi rispetto alla liquidazione fallimentare.

Non sono state proposte opposizioni.

Nella relazione depositata ai sensi dell'art. 180 l.f. nel giudizio di omologazione i commissari hanno riferito alcuni fatti nel frattempo sopravvenuti, in conseguenza dei quali hanno ulteriormente ridotto la



percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari: dal 21,48% stimato nella relazione ex art. 172 l.f. al 20,23 %.

Hanno ribadito le criticità a suo tempo evidenziate.

Nonostante dette criticità ritiene il tribunale che il concordato non possa che essere omologato.

Come già precisato, il rischio relativo alla fattibilità economica del piano fa carico ai creditori e il tribunale non può sostituirsi a questi ultimi in detta valutazione, salvo i casi di evidente infattibilità o di inidoneità dell'attestazione.

Nella fattispecie i creditori, con voto espresso e con maggioranza evidente (60%), hanno manifestato la loro preferenza per la soluzione concordata della crisi.

Nessuno dei creditori dissenzienti ha proposto opposizione all'omologazione.

Ne consegue che il controllo del tribunale, come sopra delineato in conformità ai principi enucleati dalle Sezioni Unite e sopra richiamati, non può che arrestarsi di fronte alla verifica della legalità della procedura, che si è regolarmente svolta, consentendo ai creditori di ricevere adeguata informazione e di esprimere il proprio voto in modo consapevole, determinando il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177 l. fall..

Il piano, poi, pur con le precisazioni dei commissari giudiziali, consente di realizzare la causa concreta della procedura, consentendo all'imprenditore il superamento della situazione di crisi ed assicurando ai creditori un soddisfacimento, sia pure modesto e parziale.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

La proposta prevede la nomina di un liquidatore e ha indicato due professionisti in possesso dei requisiti di legge che si sono dichiarati disponibili a svolgere l'incarico dietro compenso prestabilito e sensibilmente inferiore a quello che sarebbe dovuto in ipotesi di alternativa designazione giudiziale del liquidatore medesimo.

Non vi è motivo per discostarsi da detta previsione, che consente un risparmio di spese a vantaggio dei creditori chirografari ed è stata approvata dalla maggioranza di questi ultimi.

PQM



Visto l'art. 180 L.F.,

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla Società COMPAGNIA ITALIANA ALIMENTARI S.P.A. (p.i. , c.f. e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Prato 02055370973) con sede in PRATO , Via Don Facibeni 60;

CONFERMA

la nomina a commissari giudiziali della dott. Elena Andreini e del dott. Stefano Barni con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato,

NOMINA

Liquidatore giudiziale il dott. Filippo Ravone e

membri del Comitato dei creditori :

- 1) Banca Popolare di Milano s.p.a.;
- 2) Fazio s.r.l.;
- 3) Cepparo s.p.a.;

Come previsto dall'art. 182 l. fall. al liquidatore giudiziale si applicano gli artt. 28,29,37,38,39 e 116 in quanto compatibili ed al comitato dei creditori gli artt. 40 e 41 in quanto compatibili.

Quanto alle modalità di liquidazione: a) il liquidatore durante le operazioni di liquidazione si coordinerà e si farà assistere dai commissari giudiziali e questi ultimi sorvegliaranno sulla corretta esecuzione di tutte le attività liquidatorie; b) il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza dei commissari giudiziali, con apposito verbale da depositare in cancelleria; c) lo stesso liquidatore: 1) entro quattro mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività; 2) ogni sei mesi predisporrà una relazione sullo stato della procedura, sull'andamento della liquidazione e sulle prospettive di riparto in favore dei creditori, che invierà ai commissari giudiziali i quali, a loro volta, la comunicheranno ai creditori; d) i commissari giudiziali dovranno riferire al giudice delegato ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano; e) per le vendite della azienda o di rami di azienda,



beni immobili ed altri beni iscritti in pubblici registri, nonché per le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori; f) in ogni caso la liquidazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. da 105 a 108 *ter* in quanto compatibili; g) per gli atti di straordinaria amministrazione e in particolare per accettare le transazioni, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori previo parere dei commissari giudiziali, notiziando nel contempo il giudice delegato; h) il liquidatore, qualora per lo svolgimento dell'incarico necessiti dell'ausilio di avvocati, procuratori o tecnici, dovrà chiedere, previo parere dei commissari giudiziali l'autorizzazione alla nomina da parte del giudice delegato che provvederà, in seguito, anche alla liquidazione del relativo compenso; i) per le spese necessarie il liquidatore chiederà l'anticipazione ai commissari giudiziali che utilizzeranno il deposito giudiziario acceso dalla debitrice; l) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario acceso presso la banca presso la quale è stata versata anche la cauzione, che dovrà essere movimentato con il visto di uno dei commissari; m) una copia dell'estratto conto dovrà essere comunque trasmessa trimestralmente ai commissari, notiziandone il gd; n) il liquidatore dovrà inoltre registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal giudice delegato ; o) il liquidatore dovrà provvedere a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, e, precisamente dovrà formare progetti di riparto parziali (anche per singole classi di creditori) e di riparto finale , da sottoporre al parere dei commissari giudiziali e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato; p) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia ai commissari giudiziali che al giudice delegato; q) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione; r) per quanto non espressamente previsto nel presente decreto , provvederà il giudice delegato.



Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 LF e per la comunicazione al proponente, al liquidatore giudiziale ed ai commissari giudiziali (che provvederanno , ai sensi dell'art. 180 terzultimo comma, LF a darne notizia ai creditori).

Prato 03/10/2018

La Presidente est.

dott. Maria Novella Legnaioli

